


Repertorio n. 14300

Raccolta n. 9666



ATTO COSTITUTIVO DI

ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci

del mese di settembre

in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

10 settembre 2018

Avanti a me Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i Signori:

1) Carmelo CALI' nato a Soletta (Svizzera) il 20 febbra-

io 1967 e residente in Senigallia (Ancona), Via Verdi n. 156,

codice fiscale CLA CML 67B20 Z133E;

2) Paola GIULIANELLI nata ad Ancona il 2 ottobre 1966 e

residente in Senigallia (Ancona), Via Verdi n. 156, codice

fiscale GLN PLA 66R42 A271L;

3) Alfredo Raffaele GALASSO nato a Palermo il 4 aprile

1940 ed ivi residente in Via Francesco Lo Jacono n. 16, codi-

ce fiscale GLS LRD 40D04 G273G;

4) Felicia D'AMICO nata a Roma il 3 ottobre 1962 e quivi

residente in Via Vincenzo Viara de Ricci n. 45, codice fisca-

le DMC FLC 62R43 H501N;

5) Mauro Gregorio CAPORICCIO nato a Fondi (Latina) il 27

Registrato a Albano Laziale

il 11/09/2018

N. 10655

Serie 1/T

Euro 200,00

maggio 1963, residente in Roma, Via Ziani n. 44, codice fiscale CPR MGR 63E27 D662R.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Costituzione della Associazione)

E' costituita su iniziativa dei componenti un'associazione, senza fini di lucro, avente la seguente denominazione:

"Insieme a Marianna - Associazione per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori - ONLUS"

Art. 2

(Sede)

L'associazione ha sede in Comune di Roma, Via Germanico n. 197.

Mediante delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi locali in altre città in Italia o all'estero.

Art. 3

(Durata della Associazione)

La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2050.

Art. 4

(Norme regolatrici della Associazione)

Le norme che regolano il funzionamento della associazione



ne, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per attuarli sono contenuti nello statuto che, composto di n. 17 (diciassette) articoli, che previa lettura, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 5

(Organi della Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l' assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il tesoriere.

Le attribuzioni degli organi sono stabilite dallo Statuto.

Art. 6

(Consiglio direttivo)

Il primo Consiglio Direttivo si compone di n. 5 (cinque) membri nelle persone dei componenti sopra generalizzati, che rimarranno in carica per tre esercizi, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo verrà nominato dall'Assemblea, ai sensi del'art. 12 dello statuto sociale.

Viene nominato Presidente il signor Carmelo CALI', al quale spetta la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 7

(Tesoriere)

Il primo Tesoriere sarà nominato in occasione della prima Assemblea dell'associazione.

Art. 8

(Spese del presente atto)

Le spese del presente atto dipendenti e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 18,30.

Scritto da persona di mia fiducia su di un fogli per pagine tre e fin qui della quarta a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: CALI' Carmelo

Paola GIULIANELLI

Alfredo Raffaele GALASSO


Felicia D'AMICO

Mauro Gregorio CAPORICCIO

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

Allegato "A" repertorio n. 14300/9666



Statuto dell'Associazione

"Insieme a Marianna - Associazione per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori - ONLUS"

Articolo 1

Denominazione

E' costituita l'associazione denominata:

"Insieme a Marianna - Associazione per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori - ONLUS".

L'associazione ripudia la violenza in ogni sua manifestazione e persegue il fine dell'attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione a tutela dei diritti umani inviolabili, in conformità degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana e del Capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti associativi approvati, nel rispetto delle norme interne e internazionali vigenti.

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'associazione è obbligata a usare, nella propria denominazione e in ogni altro segno distintivo o comunicazione, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. Successivamente all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l'associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro

stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore), previo adeguamento dello statuto sociale.

Articolo 2

sede

La sede dell'Associazione è in Roma.

Mediante delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi locali in altre città in Italia o all'estero.

Articolo 3

durata

La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2050.


Articolo 4

scopo sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per finalità di solidarietà ed assistenza sociale, culturale, giudiziaria e di tutela dei diritti civili delle donne e dei minori vittime di violenza o comunque sottoposti a limitazioni, esclusioni o patimenti conseguenti a trattamenti discriminatori.

Per conseguire lo scopo sociale, l'associazione si propone in particolare di:

a) diffondere i principi di libertà e uguaglianza posti a fondamento della non discriminazione e delle pari opportunità, nonché in generale del riconoscimento del valore umano e sociale delle differenze di genere, di razza, di lingua e



di religione;

b) contribuire al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori o di discriminazione nell'accesso alla scuola e al lavoro, nei rapporti familiari, sociali ed economici;

c) contribuire alla prevenzione e alla rimozione delle condotte violente prima che si esprimano in atti irreversibili, mediante la messa a disposizione delle persone esposte di informazioni via Internet e in genere di materiali informativi e di primo orientamento;

d) promuovere forme e attività di studio e approfondimento volte alla conoscenza dei maltrattanti, delle loro caratteristiche e delle rispettive condotte al fine di prevenire e/o ridurre comportamenti violenti;

e) collaborare con l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, mediante la sollecitazione e l'ausilio delle vittime nella denuncia delle condotte di minaccia e aggressione subite, nonché mediante la costituzione di parte civile nei processi penali aventi ad oggetto imputazioni di simili condotte e/o di atti comunque discriminatori; ovvero mediante l'assistenza in processi civili aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali in tal modo sofferti;

f) aiutare e assistere, anche in sede giudiziaria, gli orfani delle vittime delle violenze di genere, promuovendo gli interventi amministrativi e normativi idonei a tale scopo.

Articolo 5

Obiettivi

Le superiori finalità saranno perseguite attraverso attività di formazione e informazione, da realizzarsi tramite cicli seminariali, convegni, dibattiti, laboratori di studio e ricerca, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università e dai luoghi di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di appositi mezzi telematici, blog o altro.

L'associazione intende istituire un premio annuale intitolato a Marianna Manduca, da attribuire alla scuola o alla classe di studenti che al termine di ogni anno scolastico, a giudizio del consiglio direttivo, avrà contribuito con maggiore impegno ed efficacia all'affermazione e alla diffusione dei valori e dei fini del presente Statuto.

L'associazione intraprenderà ogni iniziativa e si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi statutari, in particolare collaborando con gli enti locali, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni, e con altre associazioni, società, enti che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione si propone di collaborare con i media nazionali e internazionali alla realizzazione di progetti editoriali rientranti nei propri fini sociali.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra descritte, come disposto dalla lettera "c" dell'art 10 del



D.lgs 460/1997, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

L'associazione potrà svolgere attività culturali e ricreative e compiere qualsiasi attività economica o finanziaria che rientri tra quelle consentite dal d.lgs 460/1997 e sia finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione potrà, esclusivamente per autofinanziamento e senza scopo di lucro, esercitare ogni attività remunerativa prevista dalla legislazione vigente.

L'attività dei fondatori, degli associati e dei componenti degli organi associativi è gratuita. È ammesso il rimborso delle spese vive documentate per lo svolgimento delle attività compiute o demandate dal consiglio direttivo.

È altresì fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale ed agli scopi allo stesso direttamente connessi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 6

Associati

Fanno parte dell'associazione i fondatori:

- Carmelo Cali;

- Paola Giulianelli;

- Alfredo Raffaele Galasso;

- Felicia D'Amico;

- Mauro Gregorio Caporiccio.

Possono iscriversi all'associazione e farne parte le persone fisiche e giuridiche che condividono e si impegnano a realizzare lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione.

L'iscrizione ha luogo mediante presentazione di apposita domanda scritta e conseguente delibera di approvazione insindacabile del consiglio direttivo.

Gli associati sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti approvati, nonché le direttive e le decisioni adottate dagli organi dell'associazione a ciò preposti.

Gli associati versano la quota associativa annuale al momento dell'adesione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche dell'associazione.

Articolo 7

cessazione dell'associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota associativa annuale.

La decadenza viene pronunciata dal consiglio direttivo tra-



scorsi tre mesi dalla scadenza del termine per il versamento

della quota annuale;

- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione

in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al consi-

glio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto imme-

diato. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale

relativa all'anno in corso;

- espulsione: viene deliberata dal consiglio direttivo ove

siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la

prosecuzione del rapporto associativo. L'addebito viene pre-

viamente contestato all'associato con la proposta di esclu-

sione e questi nel termine di 20 giorni può presentare osser-

vazioni e chiedere di essere sentito. Nei 30 giorni successi-

vi il consiglio direttivo adotta la propria insindacabile de-

cisione.

Articolo 8

Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi asso-

ciativi e per le spese di funzionamento dell'associazione so-

no costituite da:

a) quote associative nella misura stabilita dal consiglio di-

rettivo;

b) eventuali proventi derivanti dalla attività associativa;

c) ogni altro contributo, donazione o elargizione di asso-

ciati o di soggetti privati o pubblici, nazionali o interna-

zionali;

d) entrate derivanti da attività connesse, previste dal precedente art. 5.

Il patrimonio associativo è indivisibile e può essere costituito da beni mobili o immobili.

I proventi delle attività, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve e il capitale non verranno distribuiti durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o vengano disposti in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fatti salvi i relativi obblighi di legge.

Articolo 9


organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l' assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il tesoriere.

Articolo 10

assemblea degli associati



L'assemblea è costituita da tutti gli associati, che si distinguono in soci fondatori e soci sottoscrittori di tessera annuale.

L'assemblea ha il compito di:

- a) stabilire e verificare le direttive generali dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti del consiglio Direttivo;
- c) emanare i regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- d) approvare la costituzione di sedi locali dell'associazione;
- e) ratificare l'importo delle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo;
- f) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- g) deliberare sulle modifiche allo statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il presidente, il consiglio direttivo o un terzo degli associati.

La convocazione viene trasmessa a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica indicato da ciascun associato almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazio-

ne dell'ordine del giorno, del luogo, della data, e dell'ora

della riunione, sia di prima che di seconda convocazione.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione anche

in ora successiva nello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea, cui hanno diritto di intervenire tutti gli asso-

ciati in regola con il versamento della quota annuale, è pre-

sieduta dal presidente, cui compete la verifica della regola-

rità della convocazione. In caso di sua assenza, è presieduta

dall'associato fondatore più anziano.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di

intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di col-

legamento audio o video, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario, desi-

gnato dalla stessa assemblea, e sono sottoscritti dal presi-

dente e dal segretario.

Articolo 11

diritto di voto

Ogni associato ha diritto ad un voto. Il voto è personale e

non è consentita alcuna delega.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono

prese a maggioranza di voti dei presenti che devono costitui-

re la metà degli associati.



In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modifica dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, ed il parere favorevole del consiglio direttivo.

Articolo 12

consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento della scopo sociale.

Al consiglio direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ferma restando la competenza attribuita al presidente dal presente statuto; di curare l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; di redigere i regolamenti interni; di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati.

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, o delegare a gruppi di lavoro la gestione di affari specifici.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di n. 5 (cinque) ad un massimo di n. 11 (undici) membri.

I componenti del consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se viene a mancare uno dei componenti, il consiglio direttivo provvede a sostituirlo nominando il socio che nella precedente elezione sia risultato in graduatoria primo dei non eletti. In caso di mancanza o di indisponibilità di soci in graduatoria, il presidente convoca l'assemblea per la sua sostituzione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica al momento della loro nomina.

Le delibere sono valide se è presente la metà dei consiglieri.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuova elezione.

Articolo 13

convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce su invito del presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 5 membri del consiglio stesso.

Ogni membro dovrà essere convocato a mezzo e-mail 7 giorni e

in caso di urgenza 24 ore prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

La riunione è presieduta dal presidente e in caso di suo impedimento dal componente del consiglio più anziano di età.

Il segretario ivi designato redige il verbale, sottoscritto da lui e dal presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 14

tesoriere

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere, che ha il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo.

Il tesoriere dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 15

presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni.

La prima nomina è stabilita nell'atto costitutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.



Nel caso ricorrano comprovati motivi di gravità e urgenza, il presidente assume tutti i provvedimenti necessari, anche se ricadenti nella competenza del consiglio direttivo, cui si obbliga a riferire in occasione della prima adunanza utile e ad ottenerne la ratifica.

Il presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'associazione, comprendente la stipulazione di atti rientranti tra gli scopi e gli obiettivi statutari e la sua costituzione quale parte civile nei processi indicati nell'art.4 lett.e).

Il consiglio direttivo potrà delegare al presidente anche specifici atti di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al presidente:

- predisporre le linee generali del programma e delle attività annuali dell'associazione e compiere ogni atto utile alla sua realizzazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione da presentare all'assemblea dei soci;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza nella attività dell'associazione;

Articolo 16

esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'assemblea per l'ap-

provazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro la stessa data dovrà essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.

In base a quanto previsto dal bilancio, il consiglio direttivo fissa l'entità della quota associativa dell'anno.

Per il primo anno la quota associativa annuale è fissata in euro 30,00.

I soci fondatori conferiscono una tantum la quota di euro 1.000,00 ciascuno e sottoscrivono la quota associativa annuale.

Articolo 17

scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto interamente ad altre associazioni Onlus (ovvero ETS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre contenute nella legislazione vigente in materia.

F.ti: CALI' Carmelo

Paola GIULIANELLI

Alfredo Raffaele GALASSO

Felicia D'AMICO

Mauro Gregorio CAPORICCIO

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 12 settembre 2018

Salvatore Mariconda
Notaio

